

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

### SERVIZIO EVO CASH

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC**

Sede legale: Via Cavour, 4 -12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: [www.bancadalba.it](http://www.bancadalba.it)

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2022 euro 49.022.975 e 274.171.833 euro.

#### CHE COS'È EVO CASH

“Evocash” è un servizio di gestione del contante erogato mediante una cassaforte evoluta (installata dalla società Evo s.r.l.) nel punto di vendita (PdV) dell’ esercente.

La cassaforte evoluta (per brevità cassaforte) è in grado di selezionare e contare le banconote che soddisfano i requisiti di autenticità BCE, scartando quelle che non li soddisfano. Inoltre è costantemente monitorata da remoto.

Il servizio “Evocash” è indirizzato a quegli esercenti che a oggi effettuano elevati versamenti in contanti (per esempio esercenti che operano nella GDO, farmacie, tabaccai, distributori di benzina...) e che vorrebbero versare direttamente in conto corrente, senza recarsi in banca.

Per poter attivare il servizio “Evocash”, il PdV dell’ esercente deve soddisfare alcuni requisiti di sicurezza richiesti dalla società installatrice, verificati e attestati con un sopralluogo.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- le categorie merceologiche a cui non è possibile collocare il servizio: compro-oro, soggetti con attività economica prevalente connessa al gioco, scommesse e video-lottery, gestione e raccolta rifiuti, commercio materiali ferrosi, commercio, costruzione e commercializzazione di armi o di apparecchiature e sistemi utilizzabili esclusivamente ai fini bellici;
- rischi connessi al furto o al danneggiamento della cassaforte;
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

<b>Commissioni e spese</b>	
Corrispettivo per l'attivazione dei servizi	Disciplinato da contratto a parte (esercente/Evo S.r.l.)
Spese di gestione	Mensili, espresse in % in funzione della fascia di incasso mensile dichiarato dall'esercente, disciplinate da contratto a parte (esercente/Evo S.r.l.) è
Spese per altre comunicazioni	1,00 EUR
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	10,00 EUR

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non applicabile.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C. - Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN), mail [legale@bancadalba.bcc.it](mailto:legale@bancadalba.bcc.it) e PEC [segreteria@pec.bancadalba.bcc.it](mailto:segreteria@pec.bancadalba.bcc.it)), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla

conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.  
In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

<b>Comunicazione periodica</b>	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno.
<b>PDV</b>	Punto di vendita presso cui è collocata la cassaforte evoluta
<b>GDO</b>	Grande Distribuzione Organizzata